

Area Comparto – Aree Comparto, Sanità e Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa .  
Preso d'atto sottoscrizione accordo sindacale in materia di Videosorveglianza, definito tra  
l'Azienda, le RSU e le OO.SS di categoria.

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 118 DEL 04/03/2020

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**ACCORDO SINDACALE  
VIDEOSORVEGLIANZA**

**PREMESSA**

**ART. 1 – OGGETTO**

**ART. 2 – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**ART. 3 – PRINCIPI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA (VIDEOMONITORIA) INERENTE I  
PAZIENTI**

**ART. 4 – UBICAZIONE**

**ART. 5 – MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE**

**ART. 6 – MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

**ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI**

**ART. 8 – RESPONSABILI E INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI**

**ART. 9 – INFORMATIVA**

**ART. 10 – NORMA DI RINVIO**

**ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

## TRA

**l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”** (in seguito denominata “Azienda”), con sede legale in Piazzale Cinelli, 4, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Direttore Generale Dr.ssa Maria Capalbo;

## E

**l’Area Dirigenza Medica, l’Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa e l’Area Comparto** (in seguito denominate OO.SS. Aree Contrattuali);

## PREMESSO CHE

- ✓ l’art. 4, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii., c.d. Statuto dei Lavoratori, prevede che *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”*;
- ✓ l’Azienda - in considerazione della necessità di dotarsi di sistemi di videosorveglianza in ogni presidio ospedaliero al fine di garantire la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, in particolar modo per la sicurezza dei lavoratori - con determina DG n. 565 del 09/08/2012 ha provveduto a recepire l’accordo sindacale in materia di videosorveglianza sottoscritto con le OO.SS. - Area Dirigenza Medica, Area Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa e Area Comparto;
- ✓ la specificità del contesto sanitario richiede di tutelare prioritariamente la salute di pazienti e la sicurezza di operatori e professionisti sempre più esposti al rischio di subire continue aggressioni

nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali in situazioni di emergenza/urgenza e che risulta difficoltoso - per la complessità organizzativa e strutturale dell'Azienda - rilevare ed accertare nell'immediatezza detti eventi in ragione della concomitanza con festività od orari di chiusura di uffici e servizi preposti all'estrazione delle immagini registrate, si rende necessario elevare i termini di conservazione delle stesse a 120 ore anche per dare seguito e specifiche richieste di accesso dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria volte allo svolgimento delle diverse attività investigative;

- ✓ per quanto sopra esposto ed in ragione di intervenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo al citato "Statuto dei Lavoratori", al Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR, a tutt'oggi si rende necessario procedere all'aggiornamento del testo dell'accordo poc'anzi richiamato nonché della relativa "mappatura degli impianti" quale parte integrante dell'accordo medesimo;
- ✓ l'installazione e tenuta del sistema di videosorveglianza avviene in conformità alle disposizioni normative di cui al precedente punto oltreché nel rispetto delle specifiche regole ed indicazioni fornite dall'Autorità Garante nell'ambito del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'08.04.2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010;

tutto quanto premesso

## **SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART.1 OGGETTO**

Ai sensi dell'articolo 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii., le parti disciplinano l'adozione delle seguenti tipologie di impianti presso la Struttura aziendale al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, degli operatori, dei cittadini, nonché la tutela del patrimonio dell'Azienda:

- a) centralizzazione segnali video provenienti dalle telecamere esistenti e loro videoregistrazione (telecamere di sorveglianza);
- b) sottosistemi per la visualizzazione dei segnali video provenienti da telecamere di aree omogenee o reparti non registrate (telecamere di video monitoria);
- c) controllo centralizzato, per ciascun Presidio, dei varchi di accesso alla struttura ospedaliera;
- d) video sorveglianza area tunnel mediante telecamere;
- e) remotizzazione segnali di allarme verso la centrale operativa del fornitore esterno del servizio guardiania;

### **ART.2 PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione della videosorveglianza, le parti richiamano i seguenti principi generali:

- La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano attività di trattamento di dati personali (*art. 4, n. 2 del GDPR*) consentite solo se necessarie allo svolgimento di funzioni istituzionali e per il perseguimento di finalità proprie dell'Azienda; ciò non dovrà determinare un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati (*principio di liceità ex art. 6 del GDPR*);
- le principali applicazioni sono dirette a garantire la sicurezza dei pazienti, degli operatori, dei cittadini e la tutela del patrimonio dell'Azienda: i lavoratori ed i cittadini/utenti che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di apposita Informativa predisposta secondo il modello proposto dal Garante; è da evitare ogni uso superfluo, ridondante ed eccedente le effettive necessità aziendali, intendendosi, in tal senso, che il trattamento di dati deve essere limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati i dati stessi (*principio di minimizzazione dei dati ex art. 5, comma 1, lett. c, del GDPR*);
- in ossequio ai principi generali di cui all'art. 25 del GDPR, ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengono progettati in modo da assicurare già in origine la protezione dei dati trattati così da non utilizzare – per impostazione predefinita - dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando, ad esempio, solo dati anonimi o pseudonimizzati;
- l'attività di videosorveglianza viene effettuata in conformità al sopra richiamato principio di minimizzazione nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di *zoom*), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Ciò comporta che ove non sia necessaria la creazione di banche dati in quanto è sufficiente l'installazione di un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, le immagini non verranno registrate;
- le riprese e le videoregistrazioni saranno utilizzate solo per scopi e finalità inerenti alla sicurezza dei dipendenti, dei pazienti e dei cittadini e per la tutela del patrimonio aziendale (*principio di limitazione della finalità ex art. 5, comma 1, lett. b del GDPR*) e verranno conservate in ossequio ai criteri di sicurezza e nel rispetto delle tempistiche indicate dall'Autorità Garante nell'ambito del richiamato Provvedimento in materia di video sorveglianza dell'08.04.2010;
- le immagini registrate possono essere visionate solo dalle Autorità competenti o dal Titolare o suo delegato in caso di improrogabili necessità connesse all'esercizio di attività istituzionale;
- le immagini visibili sui sistemi di monitoraggio non registrato potranno essere visionate solo dal personale addetto e/o dai dipendenti delegati dai rispettivi responsabili del trattamento di ciascuna Unità Organizzativa.

### **ART.3**

#### **PRINCIPI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA (VIDEOMONITORIA) INERENTE I PAZIENTI**

Il controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in strutture quali, tra le altre, UTIC e Rianimazione - stante la natura sensibile della maggior parte dei dati che vengono raccolti - sono

limitati ai casi di stretta indispensabilità finalizzati alla cura dei pazienti stessi, adottando tutti i necessari accorgimenti volti a garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità della persona. E' vietata la diffusione delle immagini di pazienti su *monitor* collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

#### **ART.4 UBICAZIONE**

Il sistemi di cui all'art. 1 sono collocati nelle postazioni puntualmente specificate nei documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente accordo, definiti "*mappatura degli impianti*" e relativi al Presidio ospedaliero di Fano, al Presidio ospedaliero di Pesaro (P.le Cinelli e Muraglia) e sede amministrativa di V.Le Trieste (ALL. n.1 e ALL. n.2).

Qualsiasi integrazione, installazione o spostamento di telecamere verrà comunicata preventivamente alle Organizzazioni Sindacali.

La scelta dei luoghi nei quali posizionare le telecamere viene effettuata privilegiando punti ad elevata accessibilità dell'utenza, ovvero zone scarsamente frequentate o poco presidiate nelle ore notturne.

#### **ART. 5 MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE**

Le telecamere per le quali sono presenti sistemi di videoregistrazione, così come specificate nel precedente art. 4, sono direzionate in modo da controllare i luoghi di comune passaggio.

Le immagini raccolte tramite le telecamere confluiscono in postazioni di visualizzazione per ciascuna sede con accesso riservato esclusivamente al personale addetto individuato per iscritto. Il dettaglio delle postazioni di visualizzazione è riportato nella documentazione citata all'Art. 4 definita "*mappatura degli impianti*".

L'attivazione del sistema è possibile solo attraverso apposita procedura di autenticazione elettronica dell'operatore autorizzato.

#### **Art. 6 MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

La conservazione delle immagini - in appositi sistemi informatici e comunque ad accesso riservato secondo i termini specificati al precedente art. 5 - in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Garante e per le motivazioni esplicitate in premessa è limitata alle 120 ore successive alla rilevazione.

Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria la conservazione verrà conseguentemente effettuata sulla base delle prescrizioni fornite dall'autorità medesima.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto; ciò con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Le registrazioni delle immagini saranno conservate in ambienti il cui accesso è controllato.

**Art. 7**  
**TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati sono raccolti solo ed esclusivamente ai fini della sicurezza dei pazienti, degli operatori, dei cittadini e per la tutela del patrimonio dell'Azienda e non possono essere, in alcun caso, utilizzati per finalità diverse o ulteriori, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia.

I dati sono raccolti esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo: sono, pertanto, registrate solo le immagini strettamente indispensabili, è limitato l'angolo visuale delle riprese, sono evitate immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

I dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al quadro normativo di riferimento espressamente richiamato in Premessa.

**Art. 8**  
**RESPONSABILI E INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Verranno designati per iscritto i soggetti quali responsabili e incaricati del trattamento dei dati che potranno utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni.

E' vietato ai soggetti non autorizzati accedere alle immagini raccolte tramite le telecamere, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

**Art. 9**  
**INFORMATIVA**

Della presenza delle telecamere nell'ambito delle strutture aziendali viene data informativa agli interessati mediante affissione di cartelli di avviso nei luoghi ove è installato l'impianto (Informativa "minima"), predisposti conformemente all'apposito modello reso disponibile dall'Autorità Garante.

Il supporto contenente l'Informativa viene collocato prima del raggio di azione della telecamera, nelle sue immediate vicinanze, con un formato ed un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale.

In ogni caso, detta Informativa resa in forma semplificata rinvia ad un testo completo pubblicato sul sito *web* dell'Azienda, alla Sezione "Privacy".

**ART.10**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti, si opera espresso rinvio alle prescrizioni dettate dall'Autorità Garante in materia di trattamento dei dati personali nonché alle norme in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori - sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati - di cui all'articolo 4 della legge 300/1970 e ss.mm.ii..

**ART. 11**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti stabiliscono che, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, lo stesso potrà essere sottoposto a verifica congiunta per valutarne l'impatto sulle condizioni di lavoro, sul rispetto della normativa e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1 del presente accordo.

Di eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie al sistema di videosorveglianza di cui al presente accordo verrà data preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali.

Qualora specifici contenuti di cui al presente accordo richiedano meri adeguamenti per conformarsi a sopravvenute disposizioni di livello europeo, statale e/o regionale, ovvero a Linee Guida e provvedimenti dell'Autorità Garante, si provvederà direttamente in tal senso sempre previa informativa alle Organizzazioni Sindacali.

Pesaro lì 18/02/2020

#### ACCORDO SINDACALE VIDEOSORVEGLIANZA

<p>DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA</p> <p>Il Direttore Generale (F.to Dr.ssa Maria Capalbo)</p>	<p>DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE – AREA DIRIGENZA MEDICA E SPTA</p> <p>A.A.R.O.I. EMAC F.to Rossi Roberto</p> <p>ANAAO – ASSOMED F.to Ragazzoni Roberto</p> <p>ANPO ASCOTI FIALS MEDICI</p> <p>CGIL MEDICI F.to Sciumbata Vania</p> <p>CIMO F.to Recanatini Emilio</p> <p>FASSID</p> <p>FED CISL MEDICI COSIME</p> <p>UIL aderente UIL FPL</p> <p>CGIL FP F.to</p> <p>UIL FPL</p> <p>CISL FPS COSIADI</p> <p>DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE - AREA COMPARTO</p> <p>RSU F.to Gentile Lorusso Daniele</p> <p>CISL FP F.to Contadini Alessandro</p> <p>F.P. CGIL F.to Ugolini Carlo</p> <p>FIALS F.to Occhialini Augusta</p> <p>NURSING UP F.to Sanfilippo Domenico</p> <p>UIL FPL F.to Aucello Angelo</p>
---	--